

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 6

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 3 febbraio 2014

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE
EDIZIONE STRAORDINARIA





S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 12. Sentenza 15 - 29 gennaio 2014

Giudizio sull'ammissibilità dei referendum.

Richiesta di abrogazione referendaria di disposizioni aventi ad oggetto revisione delle circoscrizioni giudiziarie e nuova organizzazione dei tribunali ordinari.

- Legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), art. 1, commi 2, 3, 4, 5 e 5-bis, come modificato dall'art. 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2012, n. 14 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative); decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148); decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148).....

Pag. 1

N. 13. Sentenza 28 - 30 gennaio 2014

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Energia - Impianti eolici - Norme della Regione Campania.

- Legge della Regione Campania 1° luglio 2011, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici).....

Pag. 7

N. 14. Ordinanza 28 - 30 gennaio 2014

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento e procedure concorsuali - Fallimento privo di fondi - Anticipazione di spese da parte dell'erario.

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico della disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), art. 146.....

Pag. 13

N. 15. Ordinanza 28 - 30 gennaio 2014

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento giudiziario - Delega legislativa per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza - Soppressione degli uffici giudiziari di cui alla tabella A allegata al d.lgs. n. 155 del 2012.

- Legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), art. 1, comma 2; decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 1, con l'allegata tabella A, e 2, con l'allegato 1.

Pag. 17



N. 16. Ordinanza 28 - 30 gennaio 2014

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace.

- Codice penale, art. 157, quinto comma, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione).....

Pag. 24



SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 12

Sentenza 15 - 29 gennaio 2014

Giudizio sull'ammissibilità dei referendum.

Richiesta di abrogazione referendaria di disposizioni aventi ad oggetto revisione delle circoscrizioni giudiziarie e nuova organizzazione dei tribunali ordinari.

- Legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), art. 1, commi 2, 3, 4, 5 e 5-bis, come modificato dall'art. 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2012, n. 14 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative); decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148); decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:


Presidente: Gaetano SILVESTRI;

Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale), della richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione dell'art. 1, commi 2, 3, 4, 5 e 5-bis della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), come modificato dall'art. 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2012, n. 14 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative); dell'intero decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge



14 settembre 2011, n. 148) e dell'intero decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), giudizio iscritto al n. 158 del registro *referendum*.

Viste le ordinanze del 12 e del 28 novembre 2013, con le quali l'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;

udito nella camera di consiglio del 15 gennaio 2014 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi gli avvocati Giandomenico Falcon per i delegati del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, Roberto di Pietro e Mario Petrella per i delegati dei Consigli regionali dell'Abruzzo, della Basilicata e della Liguria, Angelo Marzocchella per i delegati del Consiglio regionale della Campania e gli avvocati dello Stato Giustina Noviello e Massimo Massella Ducci Teri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanza del 28 novembre 2013, l'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), e successive modificazioni, ha dichiarato conforme alle disposizioni di legge la richiesta di *referendum* popolare abrogativo presentata dai Consigli regionali delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia, Marche, Friuli-Venezia Giulia, Campania, Liguria e Piemonte sul seguente quesito:

«Volete voi che siano abrogate le seguenti disposizioni:

1) le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 3, 4, 5, 5-*bis*, della legge 14 settembre 2011 n. 148, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari", come modificato dall'articolo 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative" di cui, di seguito, si trascrive integralmente il testo:

"2. Il Governo, anche ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:


a) ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessità di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011;

b) ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;

c) ridefinire l'assetto territoriale degli uffici requirenti non distrettuali, tenuto conto, ferma la permanenza di quelli aventi sedi presso il tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011, della possibilità di accorpate più uffici di procura anche indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali, prevedendo, in tali casi, che l'ufficio di procura accorpante possa svolgere le funzioni requirenti in più tribunali e che l'accorpamento sia finalizzato a esigenze di funzionalità ed efficienza che consentano una migliore organizzazione dei mezzi e delle risorse umane, anche per raggiungere economia di specializzazione ed una più agevole trattazione dei procedimenti;

d) procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera *b)*;

e) assumere come prioritaria linea di intervento, nell'attuazione di quanto previsto dalle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni;



f) garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica;

g) prevedere che i magistrati e il personale amministrativo entrino di diritto a far parte dell'organico, rispettivamente, dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni di sedi di tribunale, di sezioni distaccate e di procura presso cui prestavano servizio, anche in sovrannumero riassorbibile con le successive vacanze;

h) prevedere che l'assegnazione dei magistrati e del personale prevista dalla lettera g) non costituisca assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, né costituisca trasferimento ad altri effetti;

i) prevedere con successivi decreti del Ministro della giustizia le conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo;

l) prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operare tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b), dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro;

m) prevedere che il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace venga riassegnato in misura non inferiore al 50 per cento presso la sede di tribunale o di procura limitrofa e la restante parte presso l'ufficio del giudice di pace presso cui sono trasferite le funzioni delle sedi sopresse;

n) prevedere la pubblicazione nel bollettino ufficiale e nel sito internet del Ministero della giustizia degli elenchi degli uffici del giudice di pace da sopprimere o accorpare;

o) prevedere che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui alla lettera n), gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi, restando a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del personale amministrativo;

p) prevedere che, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera o), su istanza degli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, il Ministro della giustizia abbia facoltà di mantenere o istituire con decreto ministeriale uffici del giudice di pace, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera o);

q) dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

4. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal comma 2 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura e al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle Commissioni competenti per materia. I pareri, non vincolanti, sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 2, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.


5. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 4, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 2 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

5-bis. In virtù degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009 sulle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, il termine di cui al comma 2 per l'esercizio della delega relativamente ai soli tribunali aventi sedi nelle province dell'Aquila e di Chieti è differito di tre anni.”;

2) tutte le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155 recante “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011 n. 148”;

3) tutte le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012 n.156, recante “Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”».

2.- L'Ufficio centrale ha attribuito al quesito referendario la seguente denominazione: «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie e nuova organizzazione dei tribunali ordinari».



3.- Il Presidente della Corte costituzionale, ricevuta comunicazione dell'ordinanza, ha fissato, per la conseguente deliberazione, la camera di consiglio del 15 gennaio 2014, disponendo che ne fosse data comunicazione ai delegati delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia, Marche, Friuli-Venezia Giulia, Campania, Liguria, Piemonte e al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge n. 352 del 1970.

4.- In data 10 gennaio 2014, si sono avvalsi della facoltà di depositare memorie, di cui all'art. 33, terzo comma, della legge n. 352 del 1970, i delegati dei Consigli regionali di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Piemonte.

I summenzionati delegati hanno depositato identiche memorie illustrative a sostegno dell'ammissibilità della richiesta referendaria. I presentatori della richiesta insistono sull'ammissibilità del quesito in quanto, in primo luogo, la formulazione dello stesso risulterebbe chiara e chiamerebbe, senza richiedere interpretazioni manipolative, il corpo elettorale ad una scelta di fondo sulle modalità di organizzazione del sistema giudiziario. In secondo luogo, perché la normativa oggetto della richiesta referendaria non riguarderebbe le materie indicate nell'art. 75, secondo comma, Cost. In particolare le memorie sostengono l'estraneità della normativa oggetto del quesito alla categoria delle leggi di bilancio.


4.1.- In data 10 gennaio 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha depositato una memoria a sostegno dell'inammissibilità della richiesta referendaria. In primo luogo la memoria afferma che la normativa oggetto della richiesta referendaria rientra nella categoria delle norme costituzionalmente necessarie e che la sua eventuale abrogazione determinerebbe un vuoto normativo - non potendosi determinare la reviviscenza della normativa precedente - non colmabile dall'interprete, determinando l'assenza di qualsivoglia normativa in grado di garantire l'operatività della funzione giudiziaria, con conseguente lesione degli artt. 24 e 111 Cost. In secondo luogo si sostiene che la normativa oggetto della richiesta referendaria sarebbe produttiva di effetti collegati in via diretta e immediata alla legge di bilancio e che, di conseguenza, rientrerebbe nelle esclusioni previste dall'art. 75, secondo comma, Cost.

5.- Nella camera di consiglio del 15 gennaio 2013 sono stati sentiti gli avvocati Giandomenico Falcon per i delegati del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, Roberto di Pietro e Mario Petrella per i delegati dei Consigli regionali dell'Abruzzo, della Basilicata e della Liguria, Angelo Marzocchella per i delegati del Consiglio regionale della Campania e gli avvocati dello Stato Giustina Noviello e Massimo Massella Ducci Teri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1.- La richiesta di *referendum* abrogativo, dichiarata conforme alle disposizioni di legge dall'Ufficio centrale per il *referendum* con ordinanza del 28 novembre 2013, riguarda la revisione delle circoscrizioni giudiziarie e la nuova organizzazione dei tribunali ordinari previste dalla delega legislativa contenuta nell'art. 1, commi 2, 3, 4, 5 e 5-bis, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), come modificato dall'art. 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2012, n. 14 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative) e nei due decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148) e n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148).

2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha eccepito l'inammissibilità della richiesta di *referendum* proposta dalle Regioni, ritenendo, anzitutto, che la normativa oggetto di *referendum* produca effetti così strettamente collegati alla legge di bilancio da rientrare tra le esclusioni esplicite indicate dall'art. 75, secondo comma, Cost., secondo l'interpretazione datane dalla giurisprudenza costituzionale sin dalla sentenza n. 16 del 1978. In particolare, l'Avvocatura generale dello Stato sottolinea che la riforma dell'organizzazione giudiziaria persegue esplicitamente obiettivi di risparmio di spesa pubblica e incremento di efficienza, attraverso un intervento di tipo strutturale, come riconosciuto anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 237 del 2013. Essa,



pertanto, si inserirebbe nel quadro dei provvedimenti adottati per la razionalizzazione della spesa e sarebbe dotata di rilevanza strategica ai fini della stabilizzazione della finanza pubblica, così da non essere suscettibile di valutazioni frazionate ed avulse dal quadro delle compatibilità finanziarie generali (sentenza n. 2 del 1994).

Questa prospettazione non può essere condivisa.

È vero che questa Corte ha affermato in passato che debbono essere sottratte a *referendum* le leggi che producono effetti strettamente collegati alla legge di bilancio e che «[q]uesto stretto collegamento si può ritenere sussista se il legame genetico, strutturale e funzionale con le leggi di bilancio sia tale che le norme sostanziali collegate incidano direttamente sul quadro delle coerenze macroeconomiche e siano essenziali per realizzare l'indispensabile equilibrio finanziario» (sentenza n. 2 del 1994). Ma è altresì vero che, così come allora la Corte ebbe cura di precisare che tale criterio non consente di sottrarre a *referendum* qualunque legge di spesa, analogamente non è sufficiente che una legge, come quella in esame, persegua obiettivi o produca effetti di contenimento della spesa pubblica in vista del riequilibrio del bilancio statale, perché essa sia attratta nell'ambito delle leggi di bilancio, espressamente escluse dal *referendum*, ai sensi dell'art. 75, secondo comma, Cost.

Dopo tutto, già in Assemblea costituente fu scartata l'originaria proposta volta ad annoverare tra le categorie di leggi escluse da *referendum* le leggi finanziarie; e tale dizione fu sostituita invece con il riferimento alle leggi di bilancio, oltre che alle leggi tributarie, proprio per evitare che attraverso tale limite si finisse per impedire il *referendum* su qualunque legge capace di produrre effetti sulle finanze pubbliche, e cioè in definitiva sulla quasi totalità degli atti legislativi.

Pertanto, in riferimento al limite delle leggi di bilancio, il quesito non presenta profili di inammissibilità.

3.- In secondo luogo, il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che la proposta di *referendum* presenti un ulteriore motivo di inammissibilità, in quanto avrebbe ad oggetto l'eliminazione integrale di una legge «costituzionalmente necessaria».

Sotto questo profilo il quesito deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il *referendum* promosso dalle Regioni ha ad oggetto un insieme di provvedimenti legislativi, la cui abrogazione priverebbe totalmente l'ordinamento dell'assetto organizzativo indispensabile all'esercizio di una funzione fondamentale dello Stato, qual è quella giurisdizionale, in violazione degli artt. 101 e seguenti Cost., con irrimediabile lesione del diritto fondamentale di agire e di difendersi in giudizio, ex art. 24 Cost.

Il quesito in esame, dunque, incontra il limite delle leggi costituzionalmente necessarie (*ex plurimis*, sentenze n. 45 del 2005, n. 35 del 1997, n. 29 del 1987, n. 25 del 1981), «l'esistenza e la vigenza delle quali sono indispensabili per assicurare il funzionamento e la continuità degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale della Repubblica» (sentenza n. 13 del 2012, e in precedenza sentenze n. 16 e n. 15 del 2008) e che, pertanto, possono essere «modificate o sostituite con altra disciplina, ma non possono essere puramente e semplicemente abrogate» (sentenza n. 49 del 2000).

Si tratta, dunque, di leggi ordinarie - o atti aventi forza di legge, come in questo caso - il cui contenuto è frutto della discrezionalità del legislatore, mentre non lo è la loro esistenza.

Invero, in caso di abrogazione per via referendaria della norma di delega e dei due decreti legislativi, i quali prevedono, rispettivamente, la riorganizzazione degli uffici della magistratura ordinaria e degli uffici dei giudici di pace, si determinerebbe un vuoto normativo, non colmabile in via interpretativa, che provocherebbe la paralisi dell'indefettibile funzione giurisdizionale.

Infatti, i due decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012 hanno soppresso le tabelle relative alla cosiddetta geografia giudiziaria precedentemente in vigore e le hanno sostituite con le nuove, cosicché l'abrogazione di queste ultime lascerebbe l'ordinamento del tutto sguarnito dei necessari strumenti organizzativi per l'amministrazione della giustizia.

D'altra parte, il vuoto normativo che si verrebbe a creare non sarebbe colmabile, come assume invece la difesa delle Regioni proponenti, attraverso la reviviscenza della legislazione precedente. Infatti, in base alla giurisprudenza di questa Corte, ribadita, da ultimo, dalla sentenza n. 13 del 2012, «l'abrogazione, a séguito dell'eventuale accoglimento della proposta referendaria, di una disposizione abrogativa è [...] inidonea a rendere nuovamente operanti norme che, in virtù di quest'ultima, sono state già espunte dall'ordinamento (sentenza n. 28 del 2011)».

Né a conclusioni diverse si può giungere in considerazione del fatto, anch'esso evidenziato dalla difesa delle proponenti, che la richiesta referendaria esibirebbe un chiaro intento oppositivo alla riforma approvata dal legislatore nel 2012. Nella medesima sentenza n. 13 del 2012, la Corte ha infatti già precisato che «[l]a volontà di far "rivivere" norme precedentemente abrogate, d'altra parte, non può essere attribuita, nemmeno in via presuntiva, al *referendum*, che ha carattere esclusivamente abrogativo, quale "atto libero e sovrano di legiferazione popolare negativa" (sentenza n. 29 del 1987), e non può "direttamente costruire" una (nuova o vecchia) normativa (sentenze n. 34 e n. 33 del 2000).



La finalità incorporata in una richiesta referendaria non può quindi andare oltre il limite dei possibili effetti dell'atto. Se così non fosse, le disposizioni precedentemente abrogate dalla legge oggetto di abrogazione referendaria riviverebbero per effetto di una volontà manifestata presuntivamente dal corpo elettorale».

In definitiva, il corpo normativo oggetto della richiesta referendaria, in quanto costituzionalmente necessario per lo svolgimento della funzione giurisdizionale ordinaria di cui agli artt. 101 e seguenti Cost. e per l'esercizio del diritto fondamentale di agire e di difendersi in giudizio, di cui all'art. 24 Cost., è nel suo insieme indefettibile e quindi non può essere meramente e integralmente abrogato, senza essere sostituito contestualmente da una diversa normativa.

4.- Peraltro, la richiesta è altresì inammissibile, perché il quesito proposto difetta della necessaria omogeneità.

La giurisprudenza costituzionale ha sempre manifestato un chiaro sfavore per i *referendum* aventi ad oggetto interi testi legislativi complessi, o ampie porzioni di essi, comprendenti una pluralità di proposizioni normative eterogenee.

Infatti, sin dalla sentenza n. 16 del 1978 la Corte ha affermato la necessità che il quesito referendario osservi il requisito dell'omogeneità, perché la libertà di voto dell'elettore sia effettivamente rispettata: «occorre che i quesiti posti agli elettori siano tali da esaltare e non da coartare le loro possibilità di scelta; mentre è manifesto che un voto bloccato su molteplici complessi di questioni, insuscettibili di essere ridotte ad unità, contraddice il principio democratico, incidendo di fatto sulla libertà del voto stesso (in violazione degli artt. 1 e 48 Cost.)». Il criterio dell'omogeneità del quesito è dunque presidio della libertà di convincimento dell'elettore a garanzia dell'autenticità dell'espressione della volontà popolare (*ex plurimis*, sentenze n. 47 del 1991, n. 64 e n. 65 del 1990, n. 27 del 1981).

Nel caso in esame, il requisito dell'omogeneità non risulta soddisfatto. L'oggetto del *referendum* proposto dalle Regioni comprende tre testi legislativi: la norma di delega, contenuta nell'art. 1, commi 2 e seguenti, della legge n. 148 del 2011, nonché l'intero testo dei decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012.

È vero che un nesso lega i tre testi legislativi sopramenzionati, essendo tutti volti a comporre il nuovo disegno dell'organizzazione giudiziaria, nelle sue varie articolazioni, al fine di semplificarlo e di alleggerirne i costi. E, tuttavia, tale disegno è frutto di diversi tasselli, con cui si provvede alla redistribuzione sul territorio di vari tipi di uffici giudiziari, distinguendo da un lato la magistratura ordinaria - tribunali ordinari, sezioni distaccate di questi ultimi, corti di assise, uffici di sorveglianza, corti di appello, corti di assise di appello, procure della Repubblica, procure generali della Repubblica (d.lgs. n. 155 del 2012 e relative tabelle) - e, dall'altro, gli uffici del giudice di pace (d.lgs. n. 156 del 2012 e relative tabelle). Di fronte ad un'architettura composita, com'è quella dell'ordine giudiziario, può accadere che il cittadino valuti in modo diverso l'accorpamento dei vari tipi di uffici giudiziari e intenda esprimersi a favore della soppressione di alcuni e del mantenimento di altri, per i quali più viva avverta l'esigenza di una prossimità territoriale. Parimenti, potrebbe darsi che, esaminando caso per caso la ristrutturazione disposta dal legislatore, il cittadino maturi un convincimento negativo verso l'abolizione di una determinata sede giudiziaria, mentre vorrebbe esprimere una opinione favorevole alla eliminazione di altre, magari nell'ambito di un apprezzamento complessivo dell'operazione voluta dal legislatore, considerata nel suo insieme.

Il *referendum*, per sua natura, non consente di operare tali distinzioni, non consente di scindere il quesito e quindi non offre possibilità di soluzioni intermedie tra il rifiuto e l'accettazione integrale della proposta abrogativa, con il rischio che l'elettore sia determinato nella sua decisione dalla presenza di qualche disposizione, magari anche secondaria rispetto al quadro legislativo generale. In definitiva, poiché la riforma è sottoposta all'abrogazione popolare come un aggregato indivisibile, l'elettore si troverebbe a dover esprimere un voto bloccato su una pluralità di atti e di disposizioni diverse, con conseguente compressione della propria libertà di scelta.

Assai più flessibili e modulabili, invece, sono gli interventi del legislatore, anche delegato, che resta libero di apportare le necessarie modifiche e correzioni ai decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012, eventualmente anche in attuazione della delega per l'approvazione dei decreti integrativi e correttivi, prevista dall'art. 1, comma 5, della legge n. 148 del 2011 e tuttora esercitabile da parte del Governo.



PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 1, commi 2, 3, 4, 5 e 5-bis della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari); del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148); del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del 28 novembre 2013, dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, *Presidente*Marta CARTABIA, *Redattore*Gabriella MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

T_140012

n. 13

Sentenza 28 - 30 gennaio 2014

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Energia - Impianti eolici - Norme della Regione Campania.

– Legge della Regione Campania 1° luglio 2011, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Luigi MAZZELLA;

Giudici: Sabino CASSESE, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

ha pronunciato la seguente



SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Campania 1° luglio 2011, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici), promosso dal Tribunale amministrativo regionale della Campania nel procedimento vertente tra L. Z. ed altra e la Provincia di Benevento con ordinanza del 13 febbraio 2013 iscritta al n. 79 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 2013.

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 2013 il Giudice relatore Marta Cartabia.

Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanza depositata il 13 febbraio 2013 nella cancelleria della Corte (r.o. n. 79 del 2013) il Tribunale amministrativo regionale della Campania, nel corso di un procedimento promosso contro la Provincia di Benevento da L. Z. e S. Z. «per l'annullamento del provvedimento di chiusura del procedimento per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di energia elettrica da fonte eolica di potenza prevista pari a 800/1000 Kw in località Torricella», ha sollevato questione di legittimità costituzionale «della legge della Regione Campania del 1° luglio 2011, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici) in combinato rimando all'art. 52, comma 15, della legge della Regione Campania del 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2012 e Pluriennale 2012-2014 della Regione Campania, legge finanziaria regionale 2012) ed all'art. 5 della legge della Regione Campania del 21 maggio 2012, n. 13 (Interventi per il sostegno e la promozione della castanicoltura e modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1) con riferimento agli artt. 3, 41, 77, 97, 117 e seg. della Costituzione».


2.- Il collegio rimettente ha premesso che i ricorrenti hanno attivato il procedimento amministrativo per richiedere l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di cui sopra e che la Provincia di Benevento ha comunicato la determinazione sfavorevole in base alla legge reg. Campania n. 11 del 2011 in tema di distanze tra aerogeneratori. L'art. 1 della legge predetta, stabilisce che: «1. La Regione Campania, nell'ambito della politica di programmazione energetica, persegue l'obiettivo di coniugare lo sviluppo della produzione di energia da fonte eolica con la conservazione e la tutela del patrimonio naturalistico, storico e culturale del territorio. 2. Per stabilire una griglia di sostenibilità degli impianti eolici, la costruzione di nuovi aerogeneratori è autorizzata esclusivamente nel rispetto di una distanza pari o superiore a 800 metri dall'aerogeneratore più vicino preesistente o già autorizzato, a tutela della necessità di quest'ultimo di usufruire della frequenza del vento, in relazione all'intensità e alla reale capacità di produrre energia».

Tale legge era stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri davanti a questa Corte che, con l'ordinanza n. 89 del 2012, ha dichiarato cessata la materia del contendere, essendo intervenuta la dichiarazione di rinuncia al ricorso, da parte dell'Avvocatura generale dello Stato, accettata dalla Regione Campania, a seguito della sopravvenuta abrogazione, a decorrere dal 29 febbraio 2012, dell'impugnata legge reg. Campania n. 11 del 2011 ad opera dell'art. 52, comma 15, della legge reg. Campania n. 1 del 2012.

Il rimettente osserva, peraltro, che il termine a partire dal quale la norma doveva cessare di produrre effetti è stato successivamente differito dal 29 febbraio 2012 al 30 giugno 2012 dall'art. 5, comma 2, della legge reg. Campania n. 13 del 2012, approvata in un momento successivo all'adozione dell'ordinanza di cessazione della materia del contendere da parte della Corte costituzionale.

Ad avviso del giudice *a quo* la questione di legittimità costituzionale della norma in oggetto è rilevante, posto che il diniego di autorizzazione impugnato nel giudizio principale è dipeso esclusivamente dalla disposizione legislativa regionale censurata.

Quanto alla non manifesta infondatezza, il TAR Campania dubita della legittimità costituzionale della legge reg. Campania n. 11 del 2011 in relazione agli artt. 3, 97 e 117 Cost., per gli stessi motivi già adottati nel ricorso, proposto in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri, contro la medesima legge regionale e conclusosi con ordinanza n. 89 del 2012. Più precisamente, il rimettente ritiene violato l'art. 117, primo e secondo comma, lett. a), Cost., in quanto la prescrizione di una determinata distanza tra aerogeneratori determinerebbe una limitazione alla libertà di concorrenza e inciderebbe negativamente sugli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili prescritti dall'art. 13 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE (sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).



La medesima disposizione violerebbe altresì l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto non rispettosa dei principi fondamentali in materia di produzione di energia dettati dalle linee guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, emanato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), recepite poi dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 23 aprile 2009, n.1009/28/CE, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).

L'art. 1 della legge regionale impugnata violerebbe, inoltre, l'art 97 Cost., in quanto impedirebbe alla pubblica amministrazione di effettuare le valutazioni più opportune per rendere compatibili le esigenze della produzione di energia con gli altri molteplici interessi che possono concorrere alla scelta delle soluzioni più adeguate.

Ad avviso del rimettente, infine, la doppia protrazione nel tempo della efficacia della norma regionale censurata avrebbe determinato una ingerenza del legislatore nella definizione delle liti pendenti, in violazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di Strasburgo, con conseguente violazione degli «artt. 3, 77, 97, 117 e seg. della Costituzione».

Considerato in diritto

1.- Il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha sollevato questione di legittimità costituzionale della «legge della Regione Campania del 1° luglio 2011, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici) in combinato rimando all'art. 52, comma 15, della legge della Regione Campania del 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2012 e Pluriennale 2012-2014 della Regione Campania, legge finanziaria regionale 2012) ed all'art. 5 della legge della Regione Campania del 21 maggio 2012, n. 13 (Interventi per il sostegno e la promozione della castanicoltura e modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1) con riferimento agli artt. 3, 41, 77, 97, 117 e seg. della Costituzione».

2.- Occorre preliminarmente delimitare i termini della questione sulla quale questa Corte è chiamata a decidere.

2.1.- A tale scopo è, anzitutto, necessario ripercorrere, secondo una sequenza cronologica, gli atti che precedono il presente giudizio.

Davanti al TAR rimettente è stato impugnato il diniego di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di energia eolica, che era stata richiesta dal ricorrente in data 22 maggio 2009. In merito a tale domanda, la Conferenza di servizi si è pronunciata, in senso negativo, solo il 13 ottobre 2011, in applicazione della legge reg. Campania n. 11 del 2011, entrata in vigore nelle more del procedimento autorizzatorio.

La suddetta legge, composta da soli due articoli e oggetto del presente giudizio, introduceva, all'art. 1, comma 2, l'obbligo di rispettare una distanza minima di 800 metri tra i nuovi impianti eolici e quelli già esistenti o autorizzati, mentre all'art. 2 dichiarava urgente la legge che, di conseguenza, è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Poiché nel caso di specie la suddetta distanza minima non sussisteva, la Conferenza dei servizi si è espressa in senso sfavorevole.

La deliberazione della Conferenza di servizi è intervenuta quando il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, aveva già proposto, in data 13 settembre 2011, questione di legittimità costituzionale, in via principale, dell'art. 1 della legge reg. n. 11 del 2011, proprio nella parte in cui stabilisce (segnatamente, al comma 2) che la «costruzione di nuovi aerogeneratori è autorizzata esclusivamente nel rispetto di una distanza pari o superiore a 800 metri dall'aerogeneratore più vicino preesistente o già autorizzato». Pertanto, la conformità a Costituzione della legge regionale, sulla cui base la Conferenza dei servizi si pronunciava negativamente, era già stata portata all'esame di questa Corte.

Successivamente, con l'art. 52, comma 15, della legge della Regione Campania 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2012 e Pluriennale 2012-2014 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2012), la legge regionale censurata è stata abrogata, prima che questa Corte si pronunciasse sulla questione di legittimità costituzionale sollevata in via principale. Tuttavia, il legislatore regionale disponeva che l'abrogazione avesse effetto solo a far data dal 29 febbraio 2012. In seguito all'abrogazione della legge impugnata, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato rinuncia al ricorso, accettata dalla Regione e, di conseguenza, questa Corte ha dichiarato estinto il giudizio con ordinanza n. 89 del 2012 del 2 aprile 2012.



Frattanto, però, l'autorità amministrativa competente continuava a fare applicazione della legge reg. Campania n. 11 del 2011: il 10 febbraio 2012 veniva formalizzato il resoconto della riunione della Conferenza di servizi del 13 ottobre 2011, recante la determinazione negativa in merito alla richiesta di autorizzazione oggetto del giudizio *a quo*; mentre, il successivo 24 febbraio 2012 il resoconto veniva notificato all'interessato.

Infine, in data 10 aprile 2012, il provvedimento di diniego veniva impugnato, mediante ricorso al TAR Campania, instaurando il processo amministrativo da cui ha origine il presente giudizio.

Per quanto riguarda la legge impugnata, il legislatore regionale interveniva nuovamente con l'art. 5, comma 2, della legge della Regione Campania 21 maggio 2012, n. 13 (Interventi per il sostegno e la promozione della castanicoltura e modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1), ripristinando la sua efficacia nel tempo, dato che il termine, già scaduto, della sua abrogazione - fissato con precedente legge regionale al 29 febbraio 2012 - veniva differito al 30 giugno 2012, facendo così rivivere la normativa del 2011, ormai abrogata. Il 14 agosto 2012 è poi entrata in vigore la legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania), il cui art. 42, comma 4, ha abrogato l'art. 5 della legge reg. n. 13 del 2012.

Questa Corte si è pronunciata su tale disposizione legislativa regionale, con la sentenza n. 70 del 2013, annullando l'art. 5, comma 2, della legge reg. n. 13 del 2012, per violazione dell'art. 97 Cost. (restando assorbite le questioni relative agli artt. 117 e 118, nonché 117, secondo comma, lettera l), Cost.). In tal modo la Corte ha rimosso ogni effetto di tale normativa, anche per il passato. La suddetta sentenza n. 70 del 2013 ha stigmatizzato l'intera vicenda legislativa sottolineando che «il legislatore regionale, dopo avere dettato una regola di azione per l'amministrazione regionale, l'ha prima abrogata; poi l'ha fatta rivivere, ma solo per un periodo di tempo limitato e attraverso la tecnica, di per sé dagli esiti incerti, del differimento di un termine abrogativo già interamente maturato; infine l'ha nuovamente abrogata». Nella medesima sentenza la Corte non ha mancato di osservare di essere stata chiamata a giudicare «della legittimità costituzionale proprio della fase più critica di tale manifestamente irrazionale esercizio della discrezionalità legislativa, segnata dalla presunta riviviscenza del divieto recato dalla legge reg. Campania n. 11 del 2011», sottolineando che «[i] procedimenti amministrativi che si sono svolti in questo periodo di tempo sono stati assoggettati ad una normativa difficilmente ricostruibile da parte dell'amministrazione, continuamente mutevole, e, soprattutto, non sorretta da alcun interesse di rilievo regionale degno di giustificare una legislazione così ondivaga». Da ciò deriva la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, della legge della Regione Campania 21 maggio 2012, n. 13.

2.2.- In base alla ricostruzione della legislazione regionale succedutasi nel tempo, appare chiaro che il giudice rimettente è chiamato a definire il giudizio *a quo* sulla base della originaria legge reg. Campania n. 11 del 2011, in forza della quale la richiesta di autorizzazione è stata respinta. Tanto ai fini del giudizio amministrativo, quanto nel presente giudizio, dunque, non assumono alcun rilievo le vicende successive della legge reg. Campania n. 11 del 2011, la quale soltanto costituisce la normativa in vigore al momento dell'adozione del provvedimento impugnato davanti al TAR Campania. Pertanto, in questa sede la Corte è chiamata a pronunciarsi soltanto sulle questioni aventi ad oggetto la suddetta legge reg. Campania n. 11 del 2011, ad esclusione, dunque, del «combinato rimando all'art. 52, comma 15, della legge della Regione Campania del 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2012 e Pluriennale 2012-2014 della Regione Campania, legge finanziaria regionale 2012) ed all'art. 5 della legge della Regione Campania del 21 maggio 2012, n. 13 (Interventi per il sostegno e la promozione della castanicoltura e modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1)», evocato nell'ordinanza di rimessione.

Né incide sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale della legge reg. Campania n. 11 del 2011 il fatto che nel frattempo essa sia stata abrogata dal legislatore regionale, con effetti, peraltro, solo per il futuro. È giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, che i giudizi di legittimità costituzionale possano avere ad oggetto disposizioni di legge abrogate, se le medesime devono essere applicate per decidere la controversia oggetto del giudizio *a quo* (sentenza n. 134 del 2013, ordinanze n. 231 e 170 del 2009).

3.- Ciò premesso, la questione di legittimità costituzionale della legge regionale Campania n. 11 del 2011 proposta in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. è fondata.

3.1.- Per valutare la legittimità costituzionale della legge impugnata, occorre richiamare gli elementi essenziali del quadro normativo di riferimento in materia di produzione di energia eolica.



L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) disciplina il procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. I commi 3 e 4 del suddetto art. 12 prevedono che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla Regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).


Il comma 10 del medesimo art. 12 dispone che le linee guida devono essere approvate in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive (oggi Ministro per lo sviluppo economico), di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali. L'obiettivo delle linee guida, espressamente indicato, è quello di assicurare un corretto inserimento degli impianti, specie di quelli eolici, nel paesaggio.

La normativa statale (art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003) consente alle Regioni un limitato margine di intervento, al solo fine di individuare «aree e siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti», in attuazione delle predette linee guida.

Queste ultime sono state adottate con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, emanato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili). Nella Parte I, Disposizioni generali, le suddette linee guida stabiliscono che le Regioni possono porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatici o pianificatori per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili, esclusivamente nell'ambito e con le modalità di cui al paragrafo 17. Tale paragrafo indica i criteri e i principi che le Regioni devono rispettare al fine di individuare le zone nelle quali non è possibile realizzare gli impianti alimentati da fonti di energia alternativa. Le Regioni possono procedere alla individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità di cui al suddetto punto e sulla base dei criteri di cui all'allegato 3. L'allegato 3 prevede, poi, che l'individuazione delle aree e dei siti non idonei alla realizzazione degli impianti in questione «deve essere differenziata con specifico riguardo alle diverse fonti rinnovabili e alle diverse taglie di impianto» e che non può riguardare «porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela».

Per completezza deve ancora essere rammentato il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) che, nel recepire la nuova direttiva 2009/28/CE (sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), ha in parte modificato il d.lgs. n. 387 del 2003, senza però incidere sugli articoli sopra richiamati e, in particolare, senza apportare alcuna variazione all'art. 12 e alle collegate linee guida, appena esaminate.

3.2.- In sintesi, in materia di localizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, alle Regioni è consentito soltanto individuare, caso per caso, «aree e siti non idonei», avendo specifico riguardo alle diverse fonti e alle diverse taglie di impianto, in via di eccezione e solo qualora ciò sia necessario per proteggere interessi costituzionalmente rilevanti.



Del resto, questa Corte ha già avuto modo di affermare che il principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile, derivante dalla normativa europea e recepito dal legislatore nazionale, «trova attuazione nella generale utilizzabilità di tutti i terreni per l'inserimento di tali impianti, con le eccezioni, stabilite dalle Regioni, ispirate alla tutela di altri interessi costituzionalmente protetti nell'ambito delle materie di competenza delle Regioni stesse. Non appartiene invece alla competenza legislativa della stessa Regione la modifica, anzi il rovesciamento, del principio generale contenuto nell'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003. [...]» (sentenza n. 224 del 2012).

Inoltre, con specifico riferimento ad una precedente disposizione di legge della Regione Campania (art. 1, comma 25, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - Legge finanziaria anno 2010»), che prescriveva il rispetto di una distanza minima non inferiore a cinquecento metri lineari dalle aree interessate da coltivazioni viticole con marchio DOC e DOCG, e non inferiore a mille metri lineari da aziende agrituristiche ricadenti in tali aree, la Corte aveva già affermato che «[n]on è consentito alle Regioni, [neppure] in assenza di linee guida approvate in Conferenza unificata, porre limiti di edificabilità degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, su determinate zone del territorio regionale (sentenze n. 119 e n. 344 del 2010; n. 166 e n. 382 del 2009)» (sentenza n. 44 del 2011).

In conclusione, la giurisprudenza costituzionale ha già chiarito che il margine di intervento riconosciuto al legislatore regionale per individuare «le aree e i siti non idonei» alla installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile ai sensi dell'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 e del paragrafo 17 delle linee guida, non permette in alcun modo che le Regioni prescrivano limiti generali, valevoli sull'intero territorio regionale, specie nella forma di distanze minime, perché ciò contrasterebbe con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell'Unione europea.

Pertanto, la legge reg. Campania n. 11 del 2011, oggetto del presente giudizio, eccede dai limiti stabiliti dal legislatore statale, perché, prescrivendo che la costruzione di nuovi aerogeneratori deve rispettare una distanza pari o superiore a 800 metri dall'aerogeneratore più vicino preesistente o già autorizzato, impone un vincolo ulteriore da applicarsi in via generale su tutto il territorio regionale, in violazione dei principi fondamentali della legislazione statale.

3.3. - Resta assorbito ogni altro profilo di illegittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Campania 1° luglio 2011, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2014.

F.to:

Luigi MAZZELLA, *Presidente*

Marta CARTABIA, *Redattore*

Gabriella MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI



n. 14

Ordinanza 28 - 30 gennaio 2014

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento e procedure concorsuali - Fallimento privo di fondi - Anticipazione di spese da parte dell'erario.

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico della disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), art. 146.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Luigi MAZZELLA;

Giudici: Sabino CASSESE, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), promosso dal Giudice delegato ai fallimenti del Tribunale ordinario di Cosenza sull'istanza proposta dal Curatore del Fallimento della Srl "Fabbrica loggese Laterizi", con ordinanza del 31 maggio 2010 iscritta al n. 165 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2010.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;


udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 2010 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto che, con ordinanza depositata in data 31 maggio 2010, il Giudice delegato ai fallimenti del Tribunale ordinario di Cosenza ha sollevato - con riferimento, quale parametro costituzionale asseritamente violato, al «canone della ragionevolezza» - questione di legittimità costituzionale dell'art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui esso non prevede che possano essere poste a carico dell'erario le spese necessarie alla curatela fallimentare per il compimento di atti di gestione e di manutenzione di beni appresi all'attivo della procedura, in particolare ove si tratti di interventi necessitati, se non imposti, da altre norme dell'ordinamento;

che il giudice *a quo* riferisce di aver nominato - nel corso di una procedura relativa ad un'impresa il cui stabilimento industriale è stato appreso al fallimento - un consulente tecnico con l'incarico di provvedere alla misurazione dei livelli di concentrazione di fibra di amianto all'interno della predetta area industriale ed alla individuazione degli interventi necessari per la rimozione del rischio di rilascio in essa di fibre di amianto e delle relative modalità operative anche al fine di contenere i conseguenti costi;

che il consulente tecnico ha determinato questi ultimi in oltre 250.000,00 euro;

che, con istanza del 25 maggio 2010, il curatore fallimentare, data la incapienza della procedura, ha chiesto l'adozione di un provvedimento ai sensi dell'art. 146 del d.P.R. n. 115 del 2002, il quale nel corso delle procedure fallimentari prevede la possibilità che, laddove non sia presente nell'attivo fallimentare alcuna somma di danaro, talune spese siano anticipate dall'erario;



che, osserva, a questo punto, il rimettente, fra le ipotesi per le quali è ammessa la anticipazione delle spese a carico dell'erario non è compresa quella relativa alla rimozione di situazioni di pericolo derivanti da beni fallimentari, e ciò neppure ove si tratti di interventi dalla legge posti a carico dell'organo gestorio della procedura;

che, aggiunge il giudice *a quo*, i beni del fallimento erano stati oggetto di un sequestro preventivo, disposto nel corso di procedimento penale per reati ambientali, a carico dello stesso curatore fallimentare;

che, impugnato il detto provvedimento cautelare dapprima di fronte al Tribunale del riesame, quindi di fronte alla Corte di cassazione, questa, con sentenza n. 37282 del 2008, aveva rigettato la impugnazione osservando, fra l'altro, che le censure aventi ad oggetto la inidoneità economica della curatela fallimentare ad intraprendere iniziative volte alla bonifica dei luoghi esulavano dai limiti del ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali, essendo questo limitato alla sola denuncia delle violazioni di legge e non anche del vizio di motivazione;

che, ad avviso del rimettente, ci si trova di fronte ad una situazione di "stallo", in quanto la curatela fallimentare non è in grado, stante la mancanza di fondi, di far eseguire le necessarie opere di bonifica, né è possibile che queste siano eseguite a spese dell'erario, non consentendolo il testo unico sulle spese di giustizia;

che, pertanto, il giudice delegato ai fallimenti del Tribunale ordinario di Cosenza, ritiene che l'art. 146 del d.P.R. n. 115 del 2002 sia, in modo non manifestamente infondato, in contrasto col principio di ragionevolezza, dato il rapporto di incoerenza, contraddittorietà ed illogicità con cui si pone con altre disposizioni dell'ordinamento nella parte in cui esso non prevede, nello svolgimento di procedure fallimentari, la possibilità di porre a carico dell'erario le spese necessarie per fare fronte ad interventi necessari, se non imposti, al fine di evitare l'integrazione di ipotesi di reato previste da altre norme dell'ordinamento;

che, quanto alla rilevanza della questione nel giudizio *a quo*, il rimettente osserva che la possibilità per il curatore fallimentare di procedere nel caso che interessa alla bonifica dei siti inquinati presuppone l'adozione di un provvedimento che disponga l'anticipazione delle relative spese da parte dell'erario;

che è intervenuto nel giudizio, con il patrocinio della Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata manifestamente inammissibile o, comunque, infondata;

che la difesa pubblica, rilevato preliminarmente che nel caso di specie sarebbe stato nella facoltà del curatore del fallimento di rinunciare alla assunzione all'attivo fallimentare dei beni oggetto di bonifica, in tal modo liberandosi in radice dei doveri connessi alla loro dispendiosa gestione, osserva che, comunque, la fattispecie sostanziale trova la sua disciplina nell'art. 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in base al quale, laddove il soggetto obbligato non provveda alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti e di ripristino dei luoghi, queste sono eseguite dal Comune, con imputazione dei costi al soggetto obbligato;

che, aggiunge la difesa dello Stato, analoga disciplina è contenuta sia nell'art. 250 del d.lgs. n. 152 del 2006, sia nel successivo art. 252, con l'unica variante secondo la quale, ove si tratti di siti di interesse nazionale, la bonifica, sempre a spese dell'obbligato, è eseguita a cura del Ministero dell'ambiente;


che, d'altra parte, la facoltà di rivalsa in danno dell'obbligato è prevista anche in caso di fallimento, sia sotto la forma dell'obbligo del pagamento in prededuzione a carico della massa, sia nella forma della attivazione dell'onere reale gravante sul fondo contaminato;

che, pertanto, il richiamo alla norma impugnata è incongruo, in quanto essa avrebbe altro oggetto ed altra finalità e sarebbe, comunque, non applicabile nel giudizio *a quo*;

che la questione sarebbe, peraltro, «inammissibile per manifesta infondatezza», non essendo ravvisabile alcuna irragionevolezza nella disposizione censurata poiché, ove sia impossibile per il fallimento provvedere a quanto necessario, soccorrono le disposizioni prima citate, mentre sarebbe, viceversa, ingiustificata la pretesa di estendere la portata dell'art. 146 del d.lgs. n. 115 del 2002 alle ipotesi ora in esame, anche perché si otterrebbe l'effetto di distrarre fondi destinati alle spese di giustizia per la soddisfazione di interessi del tutto diversi la cui cura è affidata a soggetti non coinvolti nell'amministrazione della giurisdizione;

che, rileva in particolare l'Avvocatura, le ipotesi di anticipazione a carico dell'Erario previste dall'art. 146 del d.P.R. n. 115 del 2002 sono tutte direttamente riconducibili allo svolgimento di atti della procedura e sono frutto di una scelta discrezionale finalizzata al contenimento della spesa pubblica;

che un ulteriore profilo di inammissibilità della questione è riscontrato nel fatto che il rimettente non ha indicato quale fra le disposizioni della Costituzione sarebbe violata dalla norma censurata, non potendo ritenersi sufficiente il generico richiamo al principio di ragionevolezza.



Considerato che il Giudice delegato ai fallimenti del Tribunale ordinario di Cosenza dubita della legittimità costituzionale, ritenendolo in contrasto col «canone della ragionevolezza», dell'art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui non prevede che possano essere poste a carico dell'erario le spese necessarie alla curatela fallimentare per il compimento di atti di gestione e di manutenzione di beni appresi all'attivo della procedura, in particolare ove si tratti di interventi necessitati, se non imposti, da altre norme dell'ordinamento;

che occorre valutare, anzitutto, se sussistano profili di inammissibilità della questione come sollevata dal giudice rimettente;

che, a tal fine, è opportuno esaminare preliminarmente la eccezione di inammissibilità motivata dalla Avvocatura generale dello Stato sulla circostanza che nella ordinanza di rimessione non è espressamente indicato quale disposizione di rango costituzionale sia stata, asseritamente, violata;

che, in vero, il rimettente si esprime in termini non puntualmente rispondenti al dato normativo formale, riferendosi al rilevato contrasto col «canone della ragionevolezza»;

che, infatti, l'art. 23, comma 1, lettera *b*), della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), prescrive espressamente che, ove nel corso di un giudizio le parti vogliano eccepire la illegittimità costituzionale di un disposizione di legge o avente forza di legge, debbono, fra l'altro, indicare: «le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate» e la medesima indicazione è, altresì, prescritta, ai sensi del comma terzo del medesimo art. 23 della legge n. 87 del 1953, ove la questione sia sollevata di ufficio dal giudice;


che, però, siffatta previsione, in ossequio al principio di effettività della tutela giurisdizionale costituzionale, deve ritenersi, nondimeno, rispettata ogniqualvolta il rimettente, pur non indicando numericamente nell'articolato costituzionale la disposizione che ritiene violata, comunque indichi chiaramente il principio che assume in contrasto con la norma impugnata, tanto più ove questo, come nel caso di specie il «canone della ragionevolezza», abbia, anche per la sua centralità, da tempo trovato, sia nella elaborazione della giurisprudenza costituzionale che nell'analisi di essa condotta della dottrina scientifica, un sicuro, costante e univoco presidio normativo in uno degli articoli di cui si compone la Costituzione (a tal riguardo, a titolo esemplificativo, sentenze n. 71, n. 42 e n. 20 del 2013, che hanno esaminato la questione di legittimità costituzionale in cui era evocata la violazione del «principio della leale collaborazione»);

che non costituisce ragione d'inammissibilità neppure una qualche incertezza, desumibile dal testo della ordinanza di rimessione, del petitum di essa, in particolare in ordine al fatto se l'accollo da parte dello Stato delle spese ritenute necessarie per la gestione e manutenzione dei beni fallimentari sia definitivo ovvero temporaneo con diritto di rivalsa;

che, infatti, in alcuni punti dell'ordinanza il rimettente pare propendere per una richiesta in base alla quale, in caso di fallimento incapiente (o comunque non dotato di mezzi adeguati), le spese necessarie per gli interventi in questione gravino definitivamente sullo Stato (in tal senso, infatti, sembrano interpretabili le espressioni, contenute nel dispositivo dell'ordinanza, ove si legge «nella parte in cui non prevede [...] la possibilità di porre a carico dell'erario le spese necessarie» ovvero quelle con cui si lamenta che la disposizione censurata «non consente di porre a carico dell'erario le spese della pur necessaria bonifica»), mentre in altri punti della ordinanza si accenna ad un «provvedimento giudiziale che disponga l'anticipazione delle spese da parte dell'erario» (il che fa pensare in termini di accollo temporaneo, con diritto di rivalsa in favore dell'erario);

che tale seconda opzione ermeneutica, pur nella descritta ambiguità della ordinanza, è certamente da preferirsi, in quanto unica coerente con il tenore letterale della disposizione censurata, che espressamente si riferisce a «spese prenotate a debito» ovvero a «spese anticipate dall'erario»;

che la questione, sebbene ammissibile, è, comunque, manifestamente infondata;



che il rimettente non tiene adeguatamente conto del fatto che la disposizione censurata ha la funzione di assicurare lo svolgimento, anche nel caso in cui non vi siano fondi finanziari a disposizione del fallimento, di taluni incombeni immediatamente funzionali all'espletamento della procedura volta alla soddisfazione concorsuale dei creditori ed al risanamento della impresa insolvente;

che, viceversa, le spese in ordine alla quali il rimettente vorrebbe fosse ampliata, tramite la addizione di nuove ipotesi a quelle elencate dall'art. 146 del d.P.R. n. 115 del 2002, la possibilità di ricorrere alla anticipazione erariale della relativa provvista finanziaria, lungi dall'essere necessarie ai fini della utile prosecuzione della procedura fallimentare in senso stretto, sono, invece, funzionali alla gestione dei beni fallimentari;

che la evidente diversità di *ratio* fra ciò che già è oggetto della norma impugnata e l'auspicato addendum rende palese la infondatezza della prospettata questione;

che, ad ogni modo, anche il dubbio prospettato dal rimettente, relativamente ad una intima contraddittorietà dell'ordinamento che, da un lato, in sostanza, impone determinati interventi finalizzati alla tutela ambientale, e, dall'altro, negando le risorse per gli stessi, li rende impraticabili, non ha fondamento, posto che è in altre diverse disposizioni che esso trova le opportune risposte;

che, infatti, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norma in materia ambientale), appresta, agli artt. 191, 192, 250 e 252, forme di intervento pubblico volte alla rimozione di situazioni potenzialmente pericolose di contaminazione ambientale, esperibili, ai sensi dell'art. 247 d.P.R. n. 152 del 2006, anche nell'ipotesi in cui il sito ove i prodotti pericolosi si trovano sia oggetto di sequestro penale;

che, inoltre, lo stesso codice del rito penale, applicabile alla fattispecie stante la dichiarata situazione di sequestro preventivo che caratterizza la fabbrica acquisita al compendio fallimentare, prevede all'art. 260 che, ove la custodia delle cose sequestrate risulti, fra l'altro, pericolosa per la salute, la autorità giudiziaria può procedere, con le opportune cautele, alla distruzione dei beni in sequestro, onde rimuovere la predetta situazione di rischio.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico della disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento al «canone della ragionevolezza», dal Giudice delegato ai fallimenti del Tribunale ordinario di Cosenza, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2014.

F.to:

Luigi MAZZELLA, *Presidente*

Paolo Maria NAPOLITANO, *Redattore*

Gabriella MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI



n. 15

Ordinanza 28 - 30 gennaio 2014

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento giudiziario - Delega legislativa per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza - Soppressione degli uffici giudiziari di cui alla tabella A allegata al d.lgs. n. 155 del 2012.

- Legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), art. 1, comma 2; decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), artt. 1, con l'allegata tabella A, e 2, con l'allegato 1.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Luigi MAZZELLA;

Giudici : Sabino CASSESE, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), e degli artt. 1, con l'allegata tabella A, e 2, con l'allegato 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), promossi dal Tribunale ordinario di Camerino con ordinanza del 15 aprile 2013, dal Tribunale ordinario di Bassano del Grappa con ordinanza del 2 maggio 2013, dal Tribunale ordinario di Saluzzo con ordinanza del 4 aprile 2013, dal Tribunale ordinario di Latina, sezione distaccata di Gaeta, con ordinanza del 22 maggio 2013, dal Tribunale ordinario di Nicosia con ordinanza del 24 maggio 2013, dal Giudice di pace di Rossano con ordinanza del 16 aprile 2013, rispettivamente iscritte ai nn. 149, 175, 180, 187, 192 e 196 del registro ordinanze 2013 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 26, 34, 35, 36 e 38, prima serie speciale, dell'anno 2013.

Visti gli atti di costituzione di M. E. ed altri, di A. F. T., di C. S., di C. P., nonché gli atti di intervento del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Bassano del Grappa, dell'Unione Triveneta dei Consigli dell'ordine degli avvocati, dell'Associazione avvocati sud pontino, del Comune di Gaeta, del Comune di Formia, dell'Associazione nazionale avvocati italiani ed altri, del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Rossano, del Comune di Cariati e dei Comuni di Rossano, Corigliano Calabro, Campana, Cropalati, Caloveto, Calopezzati, Mandatoriccio, Paludi, Pietrapaola, Crosia e Longobucco, del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Latina (fuori termine) e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 2013 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio.



Ritenuto che i Tribunali ordinari di Camerino, Bassano del Grappa, Saluzzo, Latina, sezione distaccata di Gaeta, Nicosia, ed il Giudice di pace di Rossano, con le ordinanze iscritte, rispettivamente, ai nn. 149, 175, 180, 187, 192 e 196 del registro ordinanze del 2013, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), in riferimento, nel complesso, agli artt. 70, 72, primo e quarto comma, 77, secondo comma, della Costituzione, e, salvo il Tribunale ordinario di Camerino, nel complesso, degli artt. 1, con l'allegata tabella A, e 2, con l'allegato 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), nella parte in cui il primo sopprime i Tribunali ordinari di Bassano del Grappa e Saluzzo, la sezione distaccata di Gaeta del Tribunale ordinario di Latina, i Tribunali ordinari di Nicosia e di Rossano, ed il secondo prevede l'inclusione dei Comuni di Gaeta, Formia, Itri, Ponza, Ventotene, Minturno, Castelforte, Santi Cosma e Damiano e Spigno Saturnia nel circondario del Tribunale di Cassino, per illegittimità derivata, ed in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 24, 25, primo comma, 76, 81 e 97, primo comma, Cost.;

che, in particolare, il Tribunale ordinario di Camerino, con ordinanza del 15 aprile 2013 (r.o. n. 149 del 2013), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, in riferimento agli artt. 70, 72, primo e quarto comma, e 77, secondo comma, Cost.;

che il Tribunale rimettente premette di essere stato adito, ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile, da più dipendenti del Ministero della giustizia, appartenenti al personale in servizio presso il medesimo tribunale, che avevano chiesto in via d'urgenza la sospensione dell'efficacia degli atti aventi ad oggetto la procedura di interpello con la quale il personale amministrativo degli uffici giudiziari soppressi dal d.lgs. n. 155 del 2012 veniva invitato a presentare domanda di trasferimento a posti vacanti nel distretto;

che detti atti, in quanto finalizzati a dare esecuzione alla riorganizzazione degli uffici giudiziari disposta dalla legge n. 148 del 2011 e dal conseguente d.lgs. n. 155 del 2012, sarebbero idonei a vulnerare il diritto fatto valere dai ricorrenti alla conservazione del posto di lavoro inteso anche come sua collocazione geografica;

che il giudice *a quo*, quindi, ritenuta sussistente la rilevanza, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale ed ha sospeso provvisoriamente, nei confronti dei ricorrenti, l'efficacia degli atti impugnati;

che il rimettente osserva che la disposizione di delega sarebbe viziata, in quanto adottata durante l'*iter* di conversione di un decreto-legge che non conteneva detta norma, così violando il procedimento ordinario di formazione della legge;

che sarebbe, altresì, leso l'art. 77, secondo comma, Cost., attese l'incompatibilità dello strumento della legge delega con la sussistenza dei requisiti di straordinarietà ed urgenza e l'eterogeneità delle disposizioni in esame rispetto a quelle originariamente contenute nel decreto-legge;

che il Tribunale ordinario di Bassano del Grappa, con ordinanza del 2 maggio 2013 (r.o. n. 175 del 2013), ha sollevato questione di legittimità dell'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, in riferimento agli artt. 72, primo e quarto comma, e 77, secondo comma, Cost., e dell'art. 1, con l'allegata tabella A, del d.lgs. n. 155 del 2012, nella parte in cui dispone la soppressione del medesimo ufficio giudiziario, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost.;

che sussisterebbe la rilevanza della questione in quanto la causa sarebbe stata rinviata ad udienza successiva a quella di acquisto di efficacia del d.lgs. n. 155 del 2012 e, quindi, dinanzi alla sede giudiziaria del Tribunale ordinario di Vicenza;

che il giudice *a quo* dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, prospettando censure analoghe a quelle dedotte nella ordinanza di remissione del Tribunale ordinario di Camerino;

che l'art. 1 del d.lgs. n. 155 del 2012, a sua volta, è censurato per la violazione dell'art. 76 Cost., atteso il mancato rispetto della finalità di ottenere risparmi di spesa ed incrementi di efficienza, come rilevato anche dalle Commissioni giustizia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nei pareri resi;

che sussisterebbe la violazione degli artt. 3 e 24 Cost., sia per la irragionevolezza della disposta soppressione, tenuto conto dell'ampio territorio della Regione Veneto, dell'elevata popolazione e della situazione delle infrastrutture, sia per la disparità di trattamento, nell'accedere al servizio giustizia, che si verificherebbe per gli utenti del Tribunale Bassano del Grappa, rispetto ai cittadini appartenenti ad aree diverse del Paese;

che il Tribunale ordinario di Saluzzo, in un giudizio analogo a quello trattato dinanzi al Tribunale ordinario di Camerino, con ordinanza del 4 aprile 2013 (r.o. n. 180 del 2013), ha sollevato questione di legittimità dell'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, in riferimento agli artt. 72, primo e quarto comma, e 77, secondo comma, Cost., e dell'art. 1, con l'allegata tabella A, del d.lgs. n. 155 del 2012, nella parte in cui dispone la soppressione del medesimo ufficio giudiziario, in riferimento all'art. 76 Cost.;



che il giudice *a quo* ha prospettato rispetto all'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011 censure analoghe a quelle già sopra illustrate;

che il rimettente, quindi, censura l'art. 1 del d.lgs. n. 155 del 2012 per la violazione dell'art. 76 Cost., in relazione ai criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 2, lettere *b)* ed *e)*, della legge n. 148 del 2011, in ragione delle caratteristiche del territorio, che comprende tre vallate montane, e nel quale ricadono un aeroporto intercontinentale ed un istituto di detenzione, e di un assetto infrastrutturale che collega in modo adeguato solo Saluzzo con i Comuni siti nel circondario del relativo Tribunale ordinario;

che il Tribunale ordinario di Latina, sezione distaccata di Gaeta, nel giudizio avente ad oggetto il procedimento penale a carico di P. P., P. M. e C. S., atteso che la data della successiva udienza sarebbe intervenuta dopo la soppressione dell'ufficio giudiziario procedente, ritenuta la rilevanza della questione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, in riferimento agli artt. 70, 72, primo e quarto comma, 77, secondo comma, Cost., e degli artt. 1, con l'allegata tabella A, e 2, con l'allegato 1, del d.lgs. n. 155 del 2012, nella parte in cui, rispettivamente dispongono la soppressione della sezione distaccata di Gaeta e l'inclusione dei Comuni di Gaeta, Formia, Itri, Ponza, Ventotene, Minturno, Castelforte, Santi Cosma e Damiano e Spigno Saturnia, nel circondario del Tribunale di Cassino, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 25, primo comma, 76, 81 e 97, primo comma, Cost.;

che, con riguardo alla impugnazione dell'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, il giudice *a quo* svolge considerazioni simili a quelle prospettate dal Tribunale ordinario di Camerino;

che gli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 155 del 2012, oltre che per illegittimità consequenziale, sono censurati in riferimento all'art. 76 Cost., per la violazione dei criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 2, lettere *b)*, *d)* ed *e)*, della legge n. 148 del 2011;

che sarebbe stato opportuno, nel rispetto della medesima area provinciale, operare una riorganizzazione all'interno del Tribunale di Latina, disponendo l'accorpamento delle due sezioni distaccate esistenti (Gaeta e Terracina), o concentrando tutta l'attività nel Tribunale di Latina, tenuto conto degli organici, anche in ragione delle peculiarità del territorio (grande estensione costiera, crocevia fra le Regioni Campania e Lazio) e dell'assenza di mezzi di comunicazione pubblici e di infrastrutture ferroviarie, ancor di più con il Tribunale di Cassino, del quale era stata, in un primo tempo, prevista la soppressione;

che, in ragione della disposta riorganizzazione, i residenti nei Comuni già ricompresi nell'ambito della sezione distaccata di Gaeta, avrebbero dovuto fare riferimento ad uffici giudiziari situati in luoghi diversi, a seconda della tipologia e della natura delle controversie, mentre gli uffici pubblici connessi all'attività giudiziaria sono ubicati nella città di Latina, capoluogo di Provincia;

che le suddette disposizioni del decreto legislativo sono censurate anche in riferimento agli artt. 97 e 24 Cost., non ravvisandosi il buon funzionamento dell'amministrazione in mancanza di risparmi di spesa e considerate le difficoltà che incontreranno cittadini ed avvocati nel raggiungere il Tribunale di Cassino, con la conseguente compromissione del diritto di difesa e con difficoltà nell'esercizio della professione forense;

che altra censura è formulata con riguardo all'art. 3 Cost., in ragione del diverso trattamento riservato agli utenti della sezione distaccata di Gaeta, i cui Comuni sono stati aggregati al circondario di un Tribunale di diversa Provincia, rispetto a quelli di analoghe sezioni distaccate soppresse;

che è prospettata, altresì, la violazione dell'art. 25, primo comma, Cost., in quanto le disposizioni censurate priverebbero il cittadino del proprio giudice naturale;

che, infine, è dedotta la lesione dell'art. 81 Cost., in relazione sia al comma quarto, nel testo anteriore alla riforma di cui alla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), sia all'attuale terzo comma, in quanto, benché sia previsto che la riforma venga attuata senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è palese come il nuovo assetto implicherà costi e spese;

che il Tribunale ordinario di Nicosia, con ordinanza del 24 maggio 2013 (r.o. n. 192 del 2013), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, in riferimento agli artt. 70, 72, primo e quarto comma, e 77 Cost., nonché dell'art. 1, con l'allegata tabella A, del d.lgs. n. 155 del 2012, nella parte in cui dispone la soppressione del medesimo ufficio giudiziario, in riferimento all'art. 76 Cost.;

che l'ordinanza veniva emessa nel corso di un procedimento penale, in cui il prosieguo del processo, per ragioni temporali, sarebbe intervenuto dopo la soppressione dell'Ufficio giudiziario;

che, quanto all'impugnazione della disposizione contenente la delega legislativa, il Tribunale svolge argomentazioni analoghe a quelle prospettate nelle sopra esposte ordinanze di rimessione;



che, con riguardo all'art. 1 del d.lgs. n. 155 del 2012, il vizio di eccesso di delega è dedotto con riguardo alla violazione dei criteri direttivi di cui alle lettere *b)* e *d)* dell'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, in quanto si sarebbe dovuto tenere conto della particolare orografia della zona nord della Provincia di Enna, caratterizzata dalla presenza dei territori montani che raggiungono altezze elevate, e dalla mancanza di adeguate infrastrutture;

che il Giudice di pace di Rossano, con ordinanza del 16 aprile 2013 (r.o. n. 196 del 2013), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, in riferimento agli artt. 72, primo e quarto comma, 77, secondo comma, Cost., nonché dell'art. 1, con l'allegata tabella A, del d.lgs. n. 155 del 2012, limitatamente all'inclusione del Tribunale e della Procura della Repubblica di Rossano nell'elenco delle sedi soppresse, in riferimento agli artt. 76, 3, 24 e 25, primo comma, Cost.;

che il rimettente premette che l'avvocato C. P. ha citato in giudizio il Ministero della giustizia chiedendo, in via preliminare, che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 155 del 2012, per contrasto con gli artt. 3, 25, 70, 72, 76 e 77 Cost., e, nel merito, che fosse accertata la responsabilità del Ministero per i danni psico-fisici subiti a causa della soppressione del Tribunale di Rossano, con conseguente condanna al risarcimento del danno;

che il giudice *a quo* espone, quindi, che sussiste la rilevanza della questione poiché la verifica della legittimità costituzionale del provvedimento normativo che avrebbe causato i danni psico-fisici lamentati dall'attore, costituisce antecedente logico-giuridico necessario al vaglio della domanda;

che, quanto alla non manifesta infondatezza il rimettente prospetta, con riguardo all'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, argomentazioni analoghe a quelle già sopra riportate, denunciando la violazione degli artt. 70, primo e quarto comma, e 77 Cost.;

che, in relazione all'art. 1 del d.lgs. n. 155 del 2012, il giudice *a quo*, deduce la sussistenza di eccesso di delega rispetto ai criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, della legge n. 148 del 2011, atteso che detto ufficio giudiziario abbraccia la vasta area della Calabria ionica cosentina fino all'interno del territorio silano, con una popolazione di oltre ottantamila abitanti, caratterizzata da carenze infrastrutturali, oltre a presentare un forte impatto di criminalità organizzata;

che la violazione dei criteri di delega darebbe luogo alla violazione dell'art. 3 Cost., in quanto i cittadini del circondario in questione sarebbero gravati di maggiori spese per l'accesso alla giustizia rispetto a quelli residenti nel circondario del Tribunale accorpante;

che, infine, la disposta soppressione distoglierebbe il cittadino dal proprio giudice naturale;

che in tutti i giudizi incidentali, ad eccezione di quello promosso dal Giudice di pace di Rossano, è intervenuto, con distinte memorie, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate manifestamente infondate;

che la difesa dello Stato richiama, da un lato, i principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 237 del 2013, che ha dichiarato non fondate analoghe questioni; dall'altro, le specifiche ragioni che, in attuazione dei criteri direttivi, hanno determinato la soppressione dei diversi uffici giudiziari, come indicate nella scheda tecnica che accompagna la relazione allo schema del decreto legislativo;


che, in particolare, rispetto alla soppressione della sezione distaccata di Gaeta, osserva che la determinazione di sopprimere il Tribunale di Cassino, è stata rivista allorché, in entrambi i pareri delle Commissioni parlamentari competenti, si era invocato il mantenimento di detto Tribunale, previo accorpamento allo stesso della sezione distaccata di Gaeta, in ragione del preoccupante livello di infiltrazione della criminalità organizzata di stampo camorristico, come evidenziato dal Procuratore generale della Corte d'appello di Roma;

che nei giudizi di cui alle ordinanze di rimessione iscritte ai nn. 149, 175, 187 e 196 del 2013, sono intervenuti, ad adiuvandum, rispettivamente, M. E. ed altri, parti ricorrenti nel giudizio civile *a quo*, A. F. T., parte attrice nel processo civile *a quo*, C. S., imputato nel processo penale *a quo*, e C. P., parte attrice nel giudizio *a quo*;

che nei giudizi di cui alle ordinanze di rimessione iscritte ai nn. 175 e 196 del 2013 sono intervenuti ad adiuvandum, rispettivamente, il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Bassano del Grappa ed il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Rossano;

che nel giudizio iscritto al n. 175 del 2013 è intervenuta ad adiuvandum l'Unione triveneta dei Consigli dell'ordine degli avvocati;

che nel giudizio iscritto al registro ordinanze n. 187 del 2013 sono intervenuti, ad adiuvandum, con un unico atto, l'Associazione nazionale avvocati italiani, l'Associazione nazionale avvocati italiani sezione di Latina, G. G. (quest'ultimo quale cittadino residente a Gaeta e avvocato iscritto all'Ordine degli avvocati di Latina), e con distinte costituzioni l'Associazione avvocati sud pontino, il Comune di Formia ed il Comune di Gaeta;



che nel medesimo giudizio, con atto di intervento depositato il 21 novembre 2013, fuori termine, si è costituito il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Latina;

che nel giudizio iscritto al registro ordinanze n. 196 del 2013 sono intervenuti, ad adiuvandum, il Comune di Cariati e con distinto unico atto i Comuni di Rossano, Corigliano Calabro, Campana, Cropalati, Caloveto, Calopezzati, Mandatoriccio, Paludi, Pietrapaola, Crosia, Longobucco;

che tutti gli interventori hanno chiesto dichiararsi l'illegittimità costituzionale delle norme sottoposte al vaglio della Corte, formulando considerazioni analoghe a quelle contenute nelle ordinanze di rimessione;

che hanno depositato memorie, con le quali sono state ribadite le conclusioni già rassegnate, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Bassano del Grappa, l'Unione triveneta dei Consigli dell'ordine degli avvocati, A. F. T., il Comune di Gaeta, l'Associazione avvocati sud pontino, C. S., il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Rossano e C. P.

Considerato che i giudizi vanno riuniti perché pongono questioni identiche o comunque fra loro strettamente connesse, in relazione alla normativa censurata;

che, in via preliminare, deve essere esaminata l'ammissibilità degli interventi proposti;

che sono intervenuti nei giudizi soggetti che non sono parti nei giudizi a quibus;

che, secondo la giurisprudenza costituzionale, il loro intervento potrebbe essere ammesso solo in presenza di un interesse qualificato riferibile in via immediata al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio *a quo* (*ex multis*, sentenze n. 237 del 2013 e n. 272 del 2012), ovvero quando siano lese le loro prerogative;

che, alla stregua di tali criteri, la legittimazione ad intervenire deve essere riconosciuta ai Consigli dell'ordine degli avvocati di Bassano del Grappa e di Rossano; mentre non sussiste in capo all'Unione triveneta dei Consigli dell'ordine degli avvocati, all'Associazione nazionale avvocati italiani, all'Associazione nazionale avvocati italiani sezione di Latina, a G. G., all'Associazione avvocati sud pontino, al Comune di Gaeta, al Comune di Formia, al Comune di Cariati e ai Comuni di Rossano, Corigliano Calabro, Campana, Cropalati, Caloveto, Calopezzati, Mandatoriccio, Paludi, Pietrapaola, Crosia, Longobucco;

che, in particolare, con riguardo all'intervento dei Comuni, se anche la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione «ha disegnato di certo un nuovo modo di essere del sistema delle autonomie» e, nella versione attuale dell'art. 114 Cost., «gli enti territoriali autonomi sono collocati al fianco dello Stato come elementi costitutivi della Repubblica quasi a svelarne, in una formulazione sintetica, la comune derivazione dal principio democratico e dalla sovranità popolare» (sentenza n. 106 del 2002), tuttavia, il rafforzato carattere esponenziale degli enti locali territoriali non può comportare la titolarità di un interesse generale della collettività locale sganciato dalla cura, ancorché mediata, delle proprie attribuzioni, come nel caso in esame;

che, sempre in via preliminare, deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità della questione sollevata dal Giudice di pace di Rossano, atteso che la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata viene invocata dal rimettente per poter qualificare *ex post* un fatto come illecito ai fini di una eventuale condanna del Ministero convenuto al risarcimento del danno;

che, peraltro, una sentenza di questa Corte non può avere l'effetto di rendere antigiusuridico un comportamento che tale non era nel momento in cui è stato posto in essere (sentenza n. 202 del 1991 e ordinanza n. 71 del 2009);

che, di conseguenza, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice di pace di Rossano non è rilevante nel giudizio principale, nel quale - in base alla prospettazione dello stesso rimettente - la condanna al risarcimento del danno non potrebbe comunque essere pronunciata;

che le questioni sollevate dai Tribunali ordinari di Camerino, Bassano del Grappa, Saluzzo, Latina, sezione distaccata di Gaeta, e Nicosia, in ordine all'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), in riferimento, nel complesso, agli artt. 70, 72, primo e quarto comma, e 77, secondo comma, Cost., con le quali si censurano l'eterogeneità della norma di delega rispetto alle disposizioni originariamente contenute nel decreto-legge, e l'approvazione della stessa senza l'adozione della procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera, sono manifestamente infondate in ragione di quanto statuito dalla sentenza n. 237 del 2013;

che nella citata sentenza si è, infatti, affermato «[...] che la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011 - contenente misure organizzative degli uffici giudiziari di primo grado - non altera l'omogeneità del decreto-legge oggetto di conversione [...] la delega conferita è diretta a realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, nonché al perseguimento delle finalità di cui all'art. 9 del d.l. n. 98 del 2011; [...] l'ulteriore profilo di censura, relativo alla violazione del procedimento ordinario previsto per la legge di delegazione, e prospettato anche in



considerazione della sua approvazione con il voto di fiducia su un maxi-emendamento, non è fondato [...]» atteso che «il rispetto da parte delle Camere della procedura desumibile dalla disciplina regolamentare relativa all'approvazione dei disegni di legge di conversione, conduce ad escludere che si sia configurata la lesione delle norme procedurali fissate nell'art. 72 Cost., poiché risultano salvaguardati sia l'esame in sede referente sia l'approvazione in aula, come richiesto per i disegni di legge di delegazione legislativa»;

che le questioni sollevate dai Tribunali ordinari di Bassano del Grappa, Saluzzo, Latina, sezione distaccata di Gaeta, e Nicosia, in ordine agli artt. 1, con l'allegata tabella A, e 2, con l'allegato 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), per illegittimità derivata, nonché in riferimento all'art. 76 Cost., per la violazione, nel complesso, dei criteri direttivi di cui agli artt. 1, comma 2, lettere *b)*, *d)* ed *e)*, della legge n. 148 del 2011, sono manifestamente infondate;

che, come affermato nella sentenza n. 237 del 2013, si è in presenza di una misura organizzativa, in cui la soppressione dei singoli tribunali ordinari ha costituito la scelta rimessa al Governo, nel quadro di una più ampia valutazione del complessivo assetto territoriale degli uffici giudiziari di primo grado, finalizzata a realizzare un risparmio di spesa e un incremento di efficienza;

che tale valutazione è stata effettuata sulla base di un'articolata attività istruttoria, come si desume dalla relazione che accompagna il d.lgs. n. 155 del 2012 e dalle schede tecniche allegate - le quali, con specifico riferimento alle singole realtà territoriali, illustrano le modalità di applicazione dei criteri -, nonché dalle relazioni e dai pareri, in particolare delle Commissioni giustizia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sottoposti all'attenzione del Governo e del Parlamento;

che, alla stregua di tale quadro di riferimento per l'esercizio della delega, non si ravvisa violazione da parte del d.lgs. n. 155 del 2012 dei relativi criteri, né si evidenzia una irragionevolezza della loro applicazione;

che nell'adozione del decreto legislativo sono state considerate, specificamente, le singole realtà, da cui emerge che:

- il Tribunale di Saluzzo risultava nettamente al di sotto dei parametri generali, come individuati, e l'accorpamento del Tribunale di Saluzzo, insieme a quello di Mondovì, al Tribunale provinciale di Cuneo ha consentito a quest'ultimo di acquisire le dimensioni ottimali di un Tribunale di medie dimensioni, come confermato anche dall'analisi dei dati relativi alla somma delle rispettive sopravvenienze ed al calcolo dei carichi di lavoro;

- il Tribunale di Bassano del Grappa è l'unico Tribunale sub-provinciale del Veneto, di modeste dimensioni, ed al di sotto di tutti i parametri di riferimento;

- le difficoltà di collegamento, nonché le relative distanze, escludevano un accorpamento del Tribunale ordinario di Bassano del Grappa a quello di Belluno, mentre le verifiche endo-provinciali, in attuazione del criterio prioritario previsto dalla lettera *e)* della delega legislativa, non sortivano effetti utili al suo mantenimento attraverso operazioni di riequilibrio dei territori;

- l'orografia locale, i collegamenti e la stretta contiguità territoriale con il Tribunale di appartenenza non consentivano di riequilibrare adeguatamente i due Tribunali, di Bassano e di Belluno, all'interno della stessa Provincia, mentre l'accorpamento del Tribunale ordinario di Bassano a quello di Vicenza permetteva a quest'ultimo di mantenere parametri dimensionali compatibili con gli standard di efficienza individuati, tenuto conto che sotto il profilo logistico ed infrastrutturale non emergevano particolari problemi trattandosi di zone servite tra loro da mezzi pubblici e da collegamenti vari e che la intervenuta realizzazione di un nuovo palazzo di giustizia, quale sede del Tribunale soppresso, non escludeva una diversa utilizzazione dell'immobile in questione;

- l'assorbimento della sezione di Gaeta del Tribunale di Latina nello stesso, e l'accorpamento del Tribunale ordinario di Cassino a quello di Frosinone, andavano ripensati alla stregua dei pareri delle Commissioni giustizia della Camera e del Senato, in cui veniva chiesto di non sopprimere il Tribunale di Cassino, previo accorpamento al medesimo della sezione distaccata di Gaeta, per il preoccupante livello di infiltrazioni della criminalità organizzata di stampo camorristico nel territorio, come evidenziato dal Procuratore generale della Corte d'appello di Roma;

- il Tribunale ordinario di Nicosia, facente parte di un distretto, quale quello di Caltanissetta, con una dimensione globale incompatibile con l'esistenza di quattro Tribunali di cui due provinciali (Enna e Caltanissetta), spiccava per valori particolarmente bassi;

- d'altro conto, in ragione delle stragi di mafia che si erano susseguite in danno di magistrati operanti nel limitrofo distretto di Palermo, il pur piccolo Tribunale ordinario di Caltanissetta e la locale Direzione distrettuale antimafia avevano dovuto affrontare ed affrontavano complesse fasi di indagini e processi rilevanti;



- il territorio di Gela era caratterizzato da livelli di impatto delle organizzazioni criminali con pochi eguali, cosicché tra i due Tribunali astrattamente sopprimibili, di Gela e Nicosia, occorre procedere alla soppressione di quest'ultimo, atteso che, malgrado la difficoltà di collegamenti tra il suo bacino di utenza e la sede di Enna, la domanda di giustizia presso la sede di Nicosia era talmente irrilevante da non consentire la permanenza del Tribunale, le cui dimensioni erano sotto la soglia prescelta per il mantenimento degli uffici del giudice di pace;

che, come affermato nella sentenza n. 237 del 2013 rispetto ad altre sedi giudiziarie di primo grado soppresse, da una parte, risulta che non vi è stata una esplicita o formale violazione dei criteri di delega, dall'altra, la loro applicazione non manifesta elementi di irragionevolezza e risponde a un corretto bilanciamento degli interessi;

che la scelta del legislatore delegato, come richiesto dal carattere generale dell'intervento, non poteva essere effettuata valutando soltanto i dati dei singoli uffici e i relativi territori in una comparazione meramente statistica, come si assume, in sostanza, nelle ordinanze di rimessione, dovendo, invece, inserirsi in una prospettiva di riorganizzazione del territorio nazionale in un'ottica di riequilibrio complessivo degli uffici di primo grado;

che tale conclusione rimane valida, in particolare, per la sezione distaccata di Gaeta, la cui soppressione viene denunciata come contrastante con quel criterio della delega (art. 1, comma 2, lettera e) che imporrebbe, quale «prioritaria linea di intervento», di procedere all'accorpamento nell'ambito distrettuale o provinciale, atteso che esso è pur sempre derogabile con una adeguata e documentata motivazione, come accaduto nella fattispecie in esame;

che le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, con l'allegata tabella A, e 2, con l'allegato 1, del d.lgs. n. 155 del 2012, sollevate dai Tribunali ordinari di Bassano del Grappa, Saluzzo, Latina, sezione distaccata di Gaeta, e Nicosia, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 25, primo comma, 97, primo comma, e 81 Cost., sono manifestamente infondate, in ragione dei principi affermati nella sentenza n. 237 del 2013;

che la prospettata violazione dell'art. 3 Cost. (quanto ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza) non sussiste, per la diversità delle situazioni degli uffici giudiziari interessati, come posto in luce nelle menzionate schede tecniche;

che in relazione alla dedotta violazione dell'art. 24 Cost., per denegata giustizia e difficoltà di accesso alla giustizia, va osservato che non vi è alcun impedimento o limitazione, e che la soluzione adottata contempera, in una dimensione di ragionevolezza, più valori costituzionalmente protetti, al fine di garantire una giustizia complessivamente più efficace;

che è manifestamente infondata anche la censura di violazione dell'art. 25, primo comma, Cost., per lesione del principio del giudice naturale, posto che questa nozione «corrisponde a quella di "giudice precostituito per legge"» (sentenza n. 237 del 2007) e che la normativa impugnata concreta, appunto, tale «precostituzione per legge»;

che l'ulteriore dedotta violazione dell'art. 97 Cost., poi, non sussiste, perché la normativa denunciata persegue, al contrario, le finalità di complessivo buon andamento dell'amministrazione;

che non è ravvisabile, infine, la dedotta violazione dell'art. 81 Cost., atteso che, da una parte, la presenza della clausola di invarianza, dall'altra, la credibilità dei prospettati risparmi di spesa, coerenti con la *ratio* della delega legislativa, ne escludono la violazione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.


PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibili gli interventi spiegati dall'Unione triveneta dei Consigli dell'ordine degli avvocati, dall'Associazione nazionale avvocati italiani, dall'Associazione nazionale avvocati italiani sezione di Latina, da G. G., dall'Associazione avvocati sud pontino, dal Comune di Gaeta, dal Comune di Formia, dal Comune di Cariati e dai Comuni di Rossano, Corigliano Calabro, Campania, Cropalati, Caloveto, Calopezzati, Mandatoriccio, Paludi, Pietrapaola, Crosia e Longobucco;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), sollevata, in riferimento agli artt. 72, primo e quarto comma, 77, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Rossano, con l'ordinanza indicata in epigrafe;



3) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, con l'allegata tabella A, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), sollevata, in riferimento agli artt. 76, 3, 24 e 25, primo comma, Cost., dal Giudice di pace di Rossano, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

4) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, sollevate, in riferimento, nel complesso, agli artt. 70, 72, primo e quarto comma, e 77, secondo comma, Cost., dai Tribunali ordinari di Camerino, Bassano del Grappa, Saluzzo, Latina, sezione distaccata di Gaeta, e Nicosia, con le ordinanze indicate in epigrafe;

5) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, con l'allegata tabella A, e 2, con l'allegato 1, del d.lgs. n. 155 del 2012, sollevate, nel complesso, in riferimento all'art. 76 Cost., con riguardo ai criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 2, in particolare, lettere b), d) ed e), dai Tribunali ordinari di Bassano del Grappa, Saluzzo, Latina, sezione distaccata di Gaeta, e Nicosia, con le ordinanze indicate in epigrafe;

6) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, con l'allegata tabella A, e 2, con l'allegato 1, del d.lgs. n. 155 del 2012, sollevate, nel complesso, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 25, primo comma, 97, primo comma, e 81 Cost., dai Tribunali ordinari di Bassano del Grappa, Saluzzo, Latina, sezione distaccata di Gaeta, e Nicosia, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 28 gennaio 2014.

F.to:

Luigi MAZZELLA, *Presidente*

Giancarlo CORAGGIO, *Redattore*

Gabriella MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

T_140015

N. 16

Ordinanza 28 - 30 gennaio 2014

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace.

- Codice penale, art. 157, quinto comma, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Gaetano SILVESTRI;

Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,

ha pronunciato la seguente



ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, del codice penale, promosso dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione distaccata di Empoli, nel procedimento penale a carico di S.S. ed altro, con ordinanza del 29 marzo 2007, iscritta al n. 183 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 2013.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 gennaio 2014 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto che il Tribunale ordinario di Firenze, sezione distaccata di Empoli, con ordinanza del 29 marzo 2007 (r.o. n. 183 del 2013), pervenuta alla Corte costituzionale il 13 novembre 2012, ha sollevato - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), «nella parte in cui non prevede che il termine triennale di prescrizione non possa trovare applicazione con riferimento anche agli altri reati attribuiti alla competenza del Giudice di pace puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria»;

che, secondo il rimettente, il termine triennale di prescrizione fissato dalla norma censurata troverebbe effettiva applicazione con riguardo ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, per i quali possono essere irrogate le sanzioni «paradetentive» della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità (art. 52 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante «Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468»);

che nel giudizio *a quo* si procede, secondo quanto riferito dal rimettente, per il reato di lesioni personali (art. 582 cod. pen.), nonché per i reati di ingiuria (art. 594 cod. pen.) e minaccia (art. 612 cod. pen.);

che per la seconda e la terza fattispecie di reato non sono applicabili le sanzioni «paradetentive»;

che la prescrizione triennale prevista dall'art. 157, quinto comma, cod. pen., sarebbe quindi applicabile al reato più grave di lesioni personali, punibile, ai sensi dell'art. 52, comma 2, lettera *b*), del d.lgs. n. 274 del 2000, con pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, ma non ai reati meno gravi di ingiuria e minaccia, punibili, ai sensi dell'art. 52, comma 2, lettera *a*), del d.lgs. n. 274 del 2000, con la sola pena pecuniaria;

che per i delitti meno gravi, puniti con la sola pena pecuniaria, il tempo necessario a prescrivere sarebbe di sei anni, secondo il disposto del primo comma dell'art. 157 cod. pen.;

che, in questo quadro, ad avviso del rimettente la questione di legittimità costituzionale sollevata dai difensori con riferimento all'art. 3 Cost. non sarebbe manifestamente infondata;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in giudizio con atto depositato il 24 settembre 2013, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

che la difesa dello Stato ricorda come, con diversi provvedimenti (sono citate la sentenza n. 2 del 2008 e l'ordinanza n. 223 del 2008), la Corte costituzionale abbia già ritenuto infondate questioni dello stesso genere;


che in particolare, secondo la stessa Avvocatura, un unico termine triennale di prescrizione varrebbe per tutti i reati di competenza del giudice di pace, così da restare esclusa ogni ingiustificata disparità di trattamento.

Considerato che la questione sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione distaccata di Empoli, relativamente al quinto comma dell'art. 157 del codice penale, è manifestamente inammissibile;

che, infatti, l'ordinanza di remissione risulta priva di un'adeguata descrizione della fattispecie concreta;

che, in particolare, il giudice rimettente ha ommesso di indicare quali fossero i capi di imputazione, limitandosi ad enunciare le norme incriminatrici poste ad oggetto della contestazione, e neppure ha riferito la data di commissione dei reati;

che il giudice *a quo* non ha fornito informazioni circa il corso della prescrizione e l'esistenza di eventuali cause di interruzione o sospensione;



che tali carenze precludono a questa Corte la possibilità di svolgere ogni controllo sulla rilevanza della questione nel giudizio *a quo*;

che, infine, il rimettente non ha esposto con sufficiente chiarezza le ragioni del ritenuto contrasto tra la norma censurata e l'art. 3 Cost.;

che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, sono inammissibili le questioni caratterizzate da genericità della prospettazione, omessa indicazione del contenuto dei parametri di riferimento e carente motivazione in ordine alle ragioni per cui le disposizioni censurate ne comporterebbero la violazione (*ex plurimis*: sentenze n. 326 e n. 168 del 2008, n. 38 del 2007; ordinanze n. 48 del 2012, n. 175 del 2009);

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione distaccata di Empoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, *Presidente*

Alessandro CRISCUOLO, *Redattore*

Gabriella MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

T_140016

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GUR-06) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)** - annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)** - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)** - annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)** - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
 I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 2,00

